

## COMMISSIONE VI

## FINANZE E TESORO

66.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 9 OTTOBRE 1985

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIORGIO RUFFOLO

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Disegno e proposta di legge</b> (Discussione e rinvio):		FRACANZANI CARLO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> . . . . .	4, 9, 16
Controllo delle partecipazioni bancarie in attuazione della direttiva CEE n. 83/350 del 13 giugno 1983 in tema di vigilanza su base consolidata degli enti creditizi e disposizioni relative all'amministrazione accentrata di valori mobiliari attraverso la « Monte Titoli SpA » (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (3069);		MINERVINI GUSTAVO . . . . .	9, 11, 17
MINERVINI ed altri: Controllo sulle partecipazioni bancarie (897) . . . . .	3	MORO PAOLO ENRICO . . . . .	4, 18
RUFFOLO GIORGIO, <i>Presidente</i> . . . . .	3, 4, 5 8, 10, 14, 17	NUCCI MAURO ANNA MARIA . . . . .	14
ALPINI RENATO . . . . .	14	PIRO FRANCO . . . . .	4
BELLOCCHIO ANTONIO . . . . .	8, 10	VISCO VINCENZO . . . . .	9
BIANCHI DI LAVAGNA VINCENZO, <i>Relatore</i> . . . . .	5 8, 14	VISENTINI BRUNO, <i>Ministro delle finanze</i> . . . . .	4
		<b>Disegno di legge</b> (Discussione e approvazione):	
		Partecipazione italiana alla VII ricostituzione delle risorse dell'associazione internazionale per lo sviluppo (IDA) e alla Special Facility per il Sub-Sahara in ambito IDA (3053) . . . . .	17
		RUFFOLO GIORGIO, <i>Presidente</i> . . . . .	17

## IX LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 OTTOBRE 1985

	PAG.		PAG.
MORO PAOLO ENRICO, <i>Presidente</i> . . .	19, 21, 22	ROSINI GIACOMO, <i>Relatore</i> . . . . .	17, 21
ALPINI RENATO . . . . .	20	UMIDI SALA NEIDE . . . . .	19, 23
FRACANZANI CARLO, <i>Sottosegretario di</i> <i>Stato per il tesoro</i> . . . . .	21, 23	VISCO VINCENZO . . . . .	19
NUCCI MAURO ANNA MARIA . . . . .	20	<b>Votazione segreta:</b>	
POLLICE GUIDO . . . . .	23	MORO PAOLO ENRICO, <i>Presidente</i> . . . . .	23

La seduta comincia alle 9,50.

CARLO MEROLLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Discussione del disegno e della proposta di legge: Controllo delle partecipazioni bancarie in attuazione della direttiva CEE n. 83/350 del 13 giugno 1983 in tema di vigilanza su base consolidata degli enti creditizi e disposizioni relative all'amministrazione accentrata di valori mobiliari attraverso la « Monte Titoli S.p.A. » (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (3069); Minervini ed altri: Controllo sulle partecipazioni bancarie (897).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Controllo delle partecipazioni bancarie in attuazione della direttiva CEE n. 83/350 del 13 giugno 1983 in tema di vigilanza su base consolidata degli enti creditizi e disposizioni relative all'amministrazione accentrata di valori mobiliari attraverso la " Monte Titoli S.p.A. " », già approvato dalla VI Commissione permanente del Senato nella seduta dell'11 luglio 1985; della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Minervini, Visco e Rodotà: « Controllo sulle partecipazioni bancarie ».

Ha chiesto di parlare l'onorevole ministro delle finanze. Ne ha facoltà.

BRUNO VISENTINI, *Ministro delle finanze*. Chiedo scusa per la fretta e quindi per il modo forse troppo rapido con il quale mi accingo a formulare una ri-

chiesta alla Commissione, ma ciò dipende dall'andamento dei lavori al Senato, dove è reclamata la mia presenza.

Il disegno di legge originario è stato modificato, al Senato, con una certa sorpresa del ministro delle finanze che non è stato interpellato quando si è discusso dell'articolo aggiuntivo riguardante la Montetitoli (un soggetto, pare, molto caro). Le norme approvate dal Senato omettono completamente di tenere conto delle disposizioni della legge 29 dicembre 1962, n. 1745 relativamente all'obbligo di comunicazione nominativa dei titoli azionari allo schedario generale. Come loro sanno, l'articolo 7 di quella legge prevede che le società che pagano il dividendo nonché le persone fisiche o giuridiche che hanno riscosso gli utili in rappresentanza del possessore dei titoli debbono comunicare allo schedario generale dei titoli azionari appunto i nomi dei possessori di questi ultimi; quando si tratta di azioni intestate a società fiduciarie, l'articolo 8 della citata legge del 1962 stabilisce che la comunicazione dei nominativi dei fiduciari deve essere effettuata appunto dalla società fiduciaria. La norma di cui all'articolo 5 del testo approvato dal Senato, che contiene molti rinvii, annulla la disposizione contenuta nella citata legge n. 1745 del 1962. È chiaro che il Governo e il ministro delle finanze non sono disposti a farsi annullare, né in termini diretti, né in termini indiretti, una disciplina consolidata in materia di accertamento dei dividendi e dei percettori dei medesimi, perché è un elemento che consideriamo essenziale nel sistema: i dividendi pagati in Italia ammontano a 10-12 mila miliardi all'anno e si tratta di una forma di reddito particolarmente qualificata. Infatti le dichiarazioni superiori ai 500 milioni sono formate prevalentemente

mente da redditi azionari; le dichiarazioni superiori al miliardo sono formate esclusivamente da redditi azionari e c'è un'unica dichiarazione di 2 miliardi, formata unicamente da redditi azionari.

Per queste ragioni, dopo la sorpresa che ho avuto nell'apprendere che era stata approvata una norma siffatta, e in assenza del ministro del tesoro, con il quale vorrei avere un colloquio su questo argomento, vorrei permettermi di chiedere alla Commissione di sospendere l'esame del provvedimento in modo di darmi tempo di studiare questa materia per vedere come inserire la Montetitoli nel sistema di comunicazioni allo schedario. Ovviamente, eventuali proposte dovranno essere formulate d'accordo con il ministro del tesoro, che tornerà in Italia il giorno 12 del corrente mese.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare l'onorevole sottosegretario Fracanzani. Ne ha facoltà.

**CARLO FRACANZANI, Sottosegretario di Stato per il tesoro.** Signor presidente, debbo formulare una proposta che credo possa superare la questione in termini procedurali. Io ritengo che l'emendamento approvato dal Senato è l'intera questione presupporrebbero un approfondimento di merito, che in questo momento non può essere compiuto; che il discorso possa trovare alla fine anche l'assenso del ministro delle finanze, in quanto la Montetitoli ha una qualificazione peculiare rispetto alla generalità delle fiduciarie.

Alla luce delle dichiarazioni formulate dall'onorevole Visentini, non insisto nella richiesta di prosecuzione della discussione della materia, che potrà avvenire solo dopo che sarà intervenuto un approfondimento con il Ministero delle finanze sulla questione Montetitoli; però, siccome la prima e più importante parte del provvedimento concerne le partecipazioni bancarie, in relazione alle quali credo sia incontestabile che si reca un grosso contributo ai problemi di trasparenza, propongo di stralciare l'articolo 5 del provvedimento concernente la Montetitoli, di

proseguire immediatamente la discussione per quanto riguarda le partecipazioni bancarie, avendo coscienza che occorrerà procedere in termini celeri in quanto il provvedimento dovrà essere nuovamente esaminato dal Senato (lo stralcio è una modifica).

In particolare, per quanto concerne la Montetitoli, propongo la formazione di un Comitato ristretto, al quale mi auguro voglia partecipare anche un rappresentante del Ministero delle finanze, onde procedere in tempi celeri, compatibilmente con un approfondimento serio, anche per questa materia, date le esigenze rappresentate dalla CONSOB. A tal proposito, il provvedimento potrebbe proseguire l'iter per proprio conto oppure potrebbe costituire oggetto di una modifica al decreto-legge 7 ottobre 1985, n. 506, che riguarda la proroga di alcuni termini relativi alla Montetitoli e che è in fase di conversione.

**BRUNO VISENTINI, Ministro delle finanze.** Non vi è da parte mia alcuna obiezione a che vengano esaminati gli articoli del disegno di legge relativi alla cosiddetta trasparenza delle partecipazioni bancarie. Desidero invece ribadire che chiederei la rimessione del provvedimento in aula qualora la Commissione decidesse di esaminare l'articolo 5 per il quale il ruolo del ministro delle finanze non è quello di un gradito ospite ma quello dell'interlocutore principale che non intende farsi buttare per aria, attraverso l'espediente della Montetitoli, il principio della nominatività dei titoli azionari.

**PAOLO ENRICO MORO.** Concordo con la proposta prima avanzata dall'onorevole Fracanzani proprio perché lo stralcio dell'articolo 5 può consentire di esaminare la materia in connessione a quella contenuta nel decreto-legge 7 ottobre 1985, n. 506.

**FRANCESCO PIRO.** Signor Presidente, credo che prima di decidere su questioni di procedura dovremmo consentire allo onorevole Bianchi di Lavagna di svolgere la relazione.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Bianchi di Lavagna ha facoltà di svolgere la relazione. Al termine di essa assumeremo le eventuali decisioni procedurali.

**VINCENZO BIANCHI DI LAVAGNA.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi rammarico di dover esordire con un'osservazione che potrebbe suonare critica, ma non posso non rilevare che per la prima volta, da due anni a questa parte, iniziamo in Commissione la discussione su un provvedimento prima che sia stata svolta la relazione, e ciò è tanto più strano se si considera che abbiamo discusso di problemi di merito e non di questioni procedurali: lo stralcio è infatti legato al contenuto del provvedimento e questo è appreso dalla Commissione attraverso la intermediazione del relatore. È stato un gesto di cortesia nei confronti del ministro quello che abbiamo compiuto — e certo su questo non ho nulla da ridire — ma il proseguire su questa strada rischierebbe di togliere al Parlamento anche quelle poche prerogative che gli sono rimaste.

Ciò che avrei proposto nell'introduzione della mia relazione sarebbe stato lo stralcio dell'articolo 5, proprio perché la sensibilità del Governo è quella del Parlamento, e gli interrogativi che si è posto il ministro delle finanze sono gli stessi che si è posti il relatore. Questi ed altri di carattere generale cercherò di affrontare nello svolgimento della mia relazione.

Il disegno di legge che ci accingiamo ad esaminare ha lo scopo di recepire all'interno del nostro ordinamento la direttiva CEE n. 350 del 1983 relativa alla vigilanza su base consolidata degli enti creditizi. La direttiva in questione prevede che le legislazioni interne degli stati membri della Comunità vengano adeguate entro il luglio 1985. Siamo quindi ragionevolmente all'interno di quell'indicazione temporale ed il recepimento viene realizzato, appunto, con gli articoli 1, 2, 3 e 4 di questo disegno di legge. Tutt'altri obiettivi si prefigge invece l'articolo 5 che disciplina l'attività della « Monte Ti-

toli S.p.A. », una società privata la cui funzione s'intende recepire nella nostra legislazione attraverso un provvedimento molto articolato che senz'altro porrà seri ed importanti interrogativi. Faccio mia la proposta di stralcio dell'articolo 5, e ciò non solo per la oggettiva complessità della materia, in esso trattata, ma anche e soprattutto perché il contributo dei colleghi può essere fondamentale su una questione che non può sottrarci al dovere di un approfondimento dovuto e che appare tanto più evidente se si considera che tra gli elementi in nostro possesso ed in grado di consentirci una valutazione produttiva mancava, fino a ieri, il testo del decreto-legge cui si è prima fatto riferimento, e che ancora non abbiamo acquisito lo stenografico analitico dei lavori della Commissione del Senato che ha esaminato l'articolo 5 in sede deliberante. Il relatore e la Commissione non sono quindi a conoscenza delle ragioni, che hanno indotto il Senato ad apportare modifiche al testo del Governo, e quelle ragioni possano essere per noi di grande aiuto trovandoci ad esaminare il provvedimento in seconda lettura.

Ricordo, comunque, che la normativa dell'articolo 5 è nata da un emendamento che il senatore Finocchiaro presentò in Commissione e che il Governo trasformò successivamente in una iniziativa più articolata.

Per i motivi esposti mi limiterò a svolgere la relazione sui primi quattro articoli del disegno di legge, riservandomi di riferire sull'articolo 5 dopo aver acquisito gli elementi di conoscenza cui mi sono poc'anzi riferito. I primi quattro articoli del disegno di legge riguardano il recepimento della direttiva CEE. Il provvedimento, dando applicazione a tale direttiva, innanzitutto impone alle aziende e agli istituti di credito l'obbligo di trasmettere alla Banca d'Italia situazioni o dati consolidati, quando le aziende o gli istituti di credito medesimi posseggano partecipazioni in altre società. Questa è la sostanza, la novità portante del provvedimento. Lo scopo di tale previsione legislativa è quello di consentire all'au-

torità di vigilanza sul sistema bancario di operare il proprio controllo anche attraverso il bilancio consolidato.

Dicevo dinanzi che la direttiva parla di vigilanza su base consolidata rispetto agli enti creditizi. Analizziamo un attimo le caratteristiche di questo primo obbligo.

I soggetti passivi dell'obbligo sono le aziende e gli istituti di credito a medio e lungo termine, che sono sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia: essi sono i primi destinatari di questa norma.

I presupposti di tale obbligo sono due. Il primo è il possesso da parte dei soggetti passivi di partecipazioni a società o enti esercenti attività creditizie e finanziarie e aventi sede in Italia o all'estero. Il presupposto si verifica tanto per le partecipazioni possedute direttamente, quanto per le partecipazioni possedute attraverso le società controllate, secondo la nozione di società controllata che emerge dal codice civile, quanto per le partecipazioni attraverso società fiduciarie, quindi per partecipazioni possedute attraverso soggetti interposti. Al fine del verificarsi del presupposto non è sufficiente che ci sia una partecipazione nei soggetti indicati, ma occorre che questa partecipazione non sia inferiore al 25 per cento, avendo ritenuto il Senato che al di sotto di questa soglia la partecipazione sia sostanzialmente irrilevante ai fini per i quali la legge è stata pensata.

Il secondo presupposto è che questi dati siano richiesti all'azienda e agli istituti di credito da parte della Banca d'Italia. Oggetto dell'obbligo di cui sto parlando è la trasmissione di situazioni e di dati contabili.

Si tratta di formule molto ampie, che però, potrebbero porre problemi interpretativi di un qualche rilievo. Infine, per quanto riguarda modalità e termini di adempimento dell'obbligo, la legge rinvia ad un provvedimento del comitato interministeriale del credito e del risparmio.

Questo è il nucleo centrale del provvedimento. Ci sono poi altre disposizioni che discendono naturalmente da tale nucleo centrale e che tendono ad imporre

alcuni obblighi alle società o enti che abbiano fra i propri soci un'azienda di credito o un istituto di credito a medio e lungo termine.

I soggetti ai quali queste norme sono indirizzate sono le società o enti che esercitano attività creditizie e finanziarie che abbiano in Italia la propria sede e che siano appunto partecipate da aziende di credito e da istituti di credito a medio e lungo termine, soggetti alla vigilanza della Banca d'Italia.

La legge prevede che questi soggetti debbono fornire alle aziende o istituti di credito loro partecipanti, anche se hanno sede in un altro stato purché si tratti di uno stato della CEE, le informazioni necessarie per consentire il consolidamento. Si tratta di obblighi conseguenti a quello principale; le aziende di credito debbono presentare dati consolidati e debbono quindi avere gli elementi per procedere alla redazione di bilanci con dati consolidati.

Da ciò discende la richiesta di trasmettere anche periodicamente dati e notizie e questo ancorché non si tratti di società sottoposte ai poteri di vigilanza della Banca d'Italia; le stesse società, poi, possono essere richieste dalla Banca d'Italia di certificare lo stato patrimoniale e il conto economico, possono essere sottoposte ad ispezioni da parte della Banca d'Italia medesima al fine di verificare la esattezza dei dati e delle notizie richieste a norma delle disposizioni illustrate precedentemente, nonché al fine di controllare l'esattezza delle informazioni fornite ai fini del consolidamento.

Il sistema della legge si completa con un gruppo di norme con finalità sanzionatorie, disciplinando le due figure dello inadempimento all'obbligo di fornire dati consolidati e della falsità delle comunicazioni, prevedendo per il primo caso una pena pecuniaria, per il secondo caso una sanzione tipicamente penale.

Il provvedimento crea alcuni problemi, che voglio indicare in questa sede, non tanto per coprirmi rispetto ad una verifica più puntuale che il relatore avrebbe dovuto compiere, ma perché credo che

sia utile il contributo dei colleghi più addentro a queste cose o che hanno dedicato al provvedimento un'attenzione approfondita.

C'è un problema di raccordo tra gli obblighi che la nuova legge prevede a carico di alcuni soggetti e gli obblighi che la legislazione vigente impone agli stessi soggetti, in quanto abbiano una particolare natura giuridica. Mi riferisco alle aziende di credito che siano società per azioni, in quanto siano o meno quotate in borsa, in quanto debbano o meno, a norma della legislazione vigente, certificare il bilancio.

C'è un approccio inevitabilmente unilaterale man mano che viene emanata una direttiva o che viene approvato un provvedimento, ma alla fine tutto il complesso delle norme che sono emanate ricade sugli stessi soggetti e il legislatore non può non porsi il problema di valutare quello che definirei l'« impatto ambientale » di tali norme, in modo che non si approvino doppioni, attraverso una armonizzazione di questi obblighi tutti finalizzati a obiettivi differenti, ma ricadenti sulle stesse categorie di operatori.

Dobbiamo farci carico dell'« impatto ambientale »: tenuto conto che abbiamo approvato di recente la legge n. 281, che già prevede una serie di obblighi di comunicazioni, occorre a mio avviso verificare se il quadro che si forma nell'ordinamento con l'entrata in vigore di questa norma obbedisce a regole di coerenza.

Occorre verificare anche il quadro sanzionatorio, dal punto di vista della omogeneità e dell'equilibrio delle sanzioni.

Mi sono posto il quesito, al quale non so dare una risposta, se il comunicare dati falsi, ad un organismo che ha un potere di vigilanza in relazione ad una tutela di interesse generale ovvero alla CONSOB, non sia lo stesso tipo di illecito.

Dunque solo se si tratta di inadempienze diverse occorre diversificare le sanzioni e c'è da domandarsi, comunque, se la pena pecuniaria sia adeguata al non rispetto di un obbligo di tale rilevanza.

Sottolineo quindi un problema di coordinamento relativamente ad una norma per la quale, forse, occorrerà anche acquisire il parere della Commissione giustizia.

Circa i soggetti passivi dell'obbligo principale, non pare si pongano problemi di identificazione legislativa o di estensione.

Qualche dubbio sussiste invece sulla area del consolidamento, nel senso cioè di chiarire quale tipo di partecipazione debba riguardare questi dati consolidati. Se ne è discusso nel dibattito al Senato ed il testo del progetto iniziale del Governo prevedeva che tale area riguardasse anche le partecipazioni in società fiduciarie. Ma tale riferimento è stato tolto al Senato senza che ne risultassero chiare le ragioni. Considerando la legislazione attualmente vigente in materia di società fiduciarie, credo che quella esclusione debba essere meglio verificata e che il mantenerla potrebbe creare grossi problemi. Analogo discorso vale per la esclusione delle società industriali o commerciali, esclusione che può essere confermata — a mio avviso — ma che comunque merita di essere riproposta alla attenzione dei colleghi.

Un'ulteriore riflessione credo si imponga sull'obbligo della vigilanza su base consolidata prevista per le società ed enti che esercitino attività creditizia e finanziaria, che abbiano sede in Italia, che siano « partecipate » da aziende di credito e da istituti di credito a medio e lungo termine soggetti alla vigilanza della Banca d'Italia. Mi chiedo infatti se esiste nel nostro ordinamento una nozione di questo tipo di attività che ci consenta di identificarla in modo preciso, tanto più che nell'originario testo del disegno di legge si faceva specifico riferimento ad attività bancaria, finanziaria o fiduciaria. Si tratta quindi di precisare bene i termini in modo da evitare che in questo disegno di legge non rientrino situazioni che devono invece esservi ricondotte.

Per quanto riguarda l'oggetto della comunicazione, nel disegno di legge è detto che esso deve essere costituito da situa-

zioni e dati consolidati. Verosimilmente, credo debba trattarsi di dati e situazioni contabili, ma dal momento che nel nostro ordinamento ci si riferisce a due nozioni abbastanza note nella prassi, cioè ai dati di bilancio ed alla relazione semestrale, non vorrei che quella dizione generasse incertezza sull'oggetto richiesto e sul modo di fornirlo. Si tratta di chiarire questo aspetto in modo da prevedere che l'obbligo sia adempiuto attraverso la comunicazione di elementi che non prestino il fianco ad incertezze circa il loro contenuto sostanziale. È vero che il Comitato per il credito ed il risparmio ha il compito di definire le modalità ed i termini, ma un minimo di griglia legislativa che dia al Comitato stesso un perimetro nel quale muoversi credo sia quanto mai opportuno.

Ritengo che l'illustrazione svolta sia sufficiente a dare una intelaiatura del provvedimento e a sottolineare quei punti sui quali sarebbe opportuno un confronto sul piano tecnico. Sul piano politico il relatore non ha osservazioni da fare e si limita quindi a sottolineare che il provvedimento oltre ad essere dovuto, in quanto attuazione di una direttiva CEE, è importante e richiede un *iter* accelerato.

Concludendo, formalizzo la proposta di stralcio per l'articolo 5, sul quale, in sede diversa, mi riservo di riferire in modo più specifico dopo aver acquisito gli ulteriori elementi cui ho fatto cenno all'inizio.

PRESIDENTE. Poiché al disegno di legge n. 3069 è abbinata la proposta di legge Minervini ed altri, invito il relatore a pronunciarsi anche sulla medesima.

VINCENZO BIANCHI DI LAVAGNA, *Relatore*. La finalità della proposta di legge Minervini ed altri è sostanzialmente analoga a quella del disegno di legge n. 3069 che tende appunto a recepire la direttiva CEE n. 350 del 1983 del 13 giugno 1983, e la sua intelaiatura generale non risulta in contrasto con lo schema della proposta governativa. Gli obblighi ai quali fa rife-

rimento il testo della proposta di legge traggono il loro spunto dalla direttiva CEE, la sanzione prevista per l'ipotesi di mancata ottemperanza agli obblighi in questione è anche qui quella della pena pecuniaria, cioè si recupera la norma della legge bancaria, e non c'è accenno alla sanzione penale per la ipotesi di falsità di comunicazione perché questa è stata inserita nel testo del Governo per iniziativa parlamentare.

Il relatore propone di assumere come testo base il disegno di legge del Governo, già approvato dal Senato, i cui articoli potremo più opportunamente esaminare nel prosieguo della discussione.

PRESIDENTE. Invito i colleghi a pronunciarsi sulla proposta di stralcio formalizzati dal relatore.

ANTONIO BELLOCCHIO. Prendo la parola, signor presidente, per pronunciarmi a favore della proposta di stralcio dello articolo 5 ma anche per muovere una critica di carattere collegiale all'atteggiamento del Governo.

La prima critica intendo muoverla al rappresentante del Ministero del tesoro che in sede di prima lettura del provvedimento ha introdotto in modo surrettizio l'emendamento sulla Montetitoli, cioè senza procedere al concerto con il ministro delle finanze. E ho parlato di critica di carattere collegiale perché anche il ministro delle finanze non può non aver avuto sentore del fatto che al Senato si stava discutendo di quest'articolo 5. Le critiche sono rivolte quindi al Governo nella sua interezza anche se al Ministro del tesoro va addebitato un grado di responsabilità maggiore.

Inutile dire, comunque, che anche in questo caso la fretta è stata cattiva consigliera e che quando si tratta di affrontare problemi di questa natura e di questa importanza anziché spingere l'acceleratore per far prima il Governo dovrebbe dimostrare un maggior senso di responsabilità cercando il confronto con i gruppi parlamentari.

Concludendo, ribadisco di associarmi alla proposta di stralcio.



GUSTAVO MINERVINI. Mi associo anch'io alle considerazioni testé svolte dal collega Bellocchio ed aggiungo, anzi, che la vicenda di questo emendamento, fulmineamente presentato ed approvato in una sola seduta ed in sede legislativa, è senz'altro sconcertante ed ha giustamente generato le proteste del ministro delle finanze per il fatto di non essere stato neanche consultato. Temo che sull'acceleratore non si vada premendo così, senza motivo: vi sono gruppi di pressione importanti ed essi, come il nome stesso dice, premono sull'acceleratore.

VINCENZO VISCO. Penso che, per come si è svolta tutta la vicenda della questione Montetitoli, lo stralcio sia un atto inevitabile e dovuto.

Concordo a tal proposito con i rilievi formulati dai colleghi Bellocchio e Minervini. Debbo inoltre rimproverare il Governo per la scarsa consapevolezza dimostrata rispetto al funzionamento dei lavori del Parlamento, che non pone dei visti in presenza di situazioni di urgenza: questa Commissione è abituata a sviscerare, cercare di capire, andare a fondo e approvare o respingere a ragion veduta.

È mancato probabilmente il coordinamento fra ministeri, come è stato detto con una certa enfasi dal ministro delle finanze.

Detto questo e preso atto della situazione, vorrei nel merito formulare qualche brevissima osservazione, in relazione allo stralcio. La questione che ci viene posta con l'articolo 5 è talmente importante e urgente, che non si può rinviarla e tenerla sospesa a lungo; parimenti sono convinto dell'importanza della preoccupazione espressa dal ministro delle finanze. Se ci fosse un rischio anche remoto di mettere in dubbio la nominatività dei titoli, bisognerebbe immediatamente eliminarlo, però francamente dalla lettura del disegno di legge la questione non emerge così chiaramente. Il problema a questo punto è che occorre far sì che lo stralcio non diventi un rinvio *sine die* e

in tal senso rivolgo un invito al Governo e a noi stessi.

CARLO FRACANZANI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Vorrei dare un contributo in termini costruttivi, ai fini della decisione di stralcio che, per altro, sempre in termini costruttivi, è partita dallo stesso Governo. Alla luce delle dichiarazioni formulate, credo che occorran tre precisazioni, suffragate da precisi elementi di fatto.

Si è parlato di pressioni di gruppi di potere. Le sollecitazioni che a noi sono venute — del resto leggendo i giornali ne abbiamo notizia tutti i giorni — provengono da un organismo quale la CONSOB. Ora, nei dibattiti anche recenti che abbiamo svolto molto spesso è stato sottolineato come tale organismo debba essere potenziato nei confronti del Ministero del tesoro: sarebbe ribaltare la logica se la CONSOB fosse ora presentata come un gruppo di potere o di pressione nei confronti del Ministero del tesoro.

Come ha ricordato il relatore — del resto è un dato obiettivo — l'iniziativa per introdurre l'articolo 5 non è partita dal Ministero del tesoro, ma da membri autorevoli della Commissione finanze e tesoro del Senato. Ad un certo punto della discussione in quella sede è stata formulata la richiesta che il testo, tecnicamente ritenuto insufficiente, fosse rielaborato e puntualizzato da parte del Ministero del tesoro. Ciò, per l'esattezza è avvenuto.

Se avessimo potuto compiere un esame di merito preliminare a quello di decisione, avremmo forse valutato insieme ciò che è stato sottolineato dal Ministero del tesoro e dalla Commissione finanze e tesoro del Senato, cioè che la qualifica che in questo testo viene attribuita alla Montetitoli non richiama questioni attinenti alla competenza finanziaria, che il ministro Visentini ha voluto richiamare.

Per l'esattezza dei fatti debbo rilevare che, se un qualche segnale ci fosse pervenuto precedentemente dal Ministero delle finanze nel senso che quest'ultimo riteneva in qualche misura coinvolta la pro-

pria competenza, ci saremmo comportati in maniera diversa. Appena abbiamo avuto tale segnale questa mattina, la nostra prima preoccupazione è stata quella di avanzare la richiesta di stralcio che è stata proposta dal relatore.

L'onorevole Visco ha espresso un'osservazione estremamente seria: nel momento in cui ci si sta avviando ad una decisione di stralcio, in base ad una richiesta che abbiamo avanzato per *fair play*, perché l'aver agganciato la Montetitoli al testo relativo all'attuazione della direttiva CEE non è stata una forzatura, è necessario che tale stralcio, data l'importanza e la delicatezza della materia, non sia un rinvio *sine die*. Ho indicato le possibili sedi di trattazione e di esame, fra le quali c'è quella relativa alla conversione del decreto-legge 7 ottobre 1985, n. 506, riguardante la proroga pura e semplice di alcuni termini relativi alla Montetitoli; tale sede a mio avviso potrebbe conciliare questa esigenza di ulteriore approfondimento e, nel contempo, di conclusione in termini celeri rispetto ad una materia così rilevante.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Fracanzani per questa precisazione. È interesse della Commissione che la proposta di stralcio qui avanzata non implichi che il provvedimento sia rinviato indefinitamente: provvederemo in sede di ufficio di Presidenza, d'accordo con il relatore, a fissare i termini nel più breve periodo possibile, in modo che l'articolo in questione possa essere esaminato senza ritardi, tenendo presente che la diversità di sede non rende invece possibili abbinamenti formali al decreto n. 506. Il Governo farà conoscere le sue proposte e i suoi chiarimenti in merito, dopo quanto è stato espresso dal ministro delle finanze questa mattina.

Pongo in votazione la proposta del relatore di procedere allo stralcio per il disegno di legge n. 3069, i cui primi quattro articoli assumono il titolo: « Controllo delle partecipazioni bancarie in attuazione della direttiva CEE n. 83/350 del 13 giugno 1983 in tema di vigilanza su

base consolidata degli enti creditizi » (3069-ter) e l'articolo 5 assume il titolo: « Disposizioni relative all'amministrazione accentrata di valori mobiliari attraverso la Monte Titoli SpA » (3069-bis).

(È approvata).

Propongo di proseguire la discussione del provvedimento 3069-ter e dell'abbinata proposta di legge n. 897. Se non vi sono obiezioni, può rimanere così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali del disegno di legge numero 3069-ter e dell'abbinata proposta di legge n. 897.

ANTONIO BELLOCCHIO. Signor Presidente, mi limiterò a poche considerazioni sui quattro articoli del provvedimento, dato che siamo in seconda lettura e avendo il relatore svolto una analitica disamina della direttiva CEE n. 83/350 del 13 giugno 1983 in tema di vigilanza su base consolidata degli enti creditizi, riportando il succo del dibattito e del confronto che c'è stato nell'altro ramo del Parlamento. In queste poche considerazioni parto soprattutto dal fatto che, nel momento in cui si è esteso notevolmente il fenomeno delle partecipazioni bancarie, credo sia divenuto un atto dovuto da parte del Parlamento provvedere alla regolamentazione di tale fenomeno, in quanto ciò a nostro avviso dà alle autorità preposte al settore creditizio poteri tali da metterle in grado di accertare le conseguenze che dalle partecipazioni che gli enti assumono in altri organismi creditizi fiduciari e finanziari derivano sulla solidità patrimoniale e sulla situazione finanziaria dei primi.

Il nostro è un atto dovuto perché nei sistemi bancari dei paesi industriali è in atto un processo di trasformazione che presenta caratteristiche comuni. Questo processo è stimolato dalla tendenza, che appare del tutto generale, dei mercati finanziari verso una maggiore integrazione e interdipendenza, sia sul piano nazionale

che sul piano internazionale, cui corrispondono rischi maggiori e opportunità per le banche e quindi stimoli alla loro efficienza allocativa e organizzativa e alla diversificazione e innovazione dei servizi da esse forniti all'economia.

Le stesse tendenze al mutamento che nei paesi più avanzati spingono i sistemi bancari sulla via dell'innovazione appaiono in atto anche in Italia. Ed è anche per questo che, giustamente, la Banca dei regolamenti internazionali ha a suo tempo interessato le autorità di vigilanza al fine di prevedere che in ogni paese si adottassero provvedimenti tesi ad introdurre la vigilanza su base consolidata anche a livello internazionale. Questi intenti sono stati poi recepiti dalla Comunità che con direttiva del 13 giugno 1983, nell'introdurre il principio del controllo sui conti consolidati, dispone di conseguenza la cooperazione a livello internazionale al fine di conseguire il consolidamento.

Per quanto riguarda l'articolo 1, devo dire che non mi soddisfa affatto si sia stabilito al 25 per cento il limite oltre il quale scatta la vigilanza su base consolidata. A mio avviso occorrerebbe una maggiore flessibilità nell'individuare quel limite, lasciando al Comitato interministeriale del credito la facoltà di definirlo di volta in volta.

Al secondo comma dello stesso articolo avrei preferito che le disposizioni contenute fossero estese anche alle società e agli enti che esercitano attività « produttiva » (escludendo la partecipazione degli istituti di credito speciale nelle imprese industriali).

Il sesto comma dell'articolo 1 annulla — a mio parere — il potere collegiale delle autorità di vigilanza, allorquando prevede la possibilità che la verifica delle informazioni fornite dai soggetti interessati possa essere effettuata da un revisore o da un esperto.

Per quanto riguarda l'articolo 3, avente ad oggetto l'inottemperanza agli obblighi di comunicazione, considero irrilevanti le sanzioni in esso previste. E comunque eccessivo è il divario fra le due

sanzioni pecuniarie, dal momento che si va da un milione a dieci milioni. Personalmente, considero irrilevante anche la sanzione massima — data l'importanza della violazione che s'intende colpire — e suggerirei quindi che il suo importo, o almeno la metà di esso, sia fissato quale sanzione minima. Altrettanto irrilevanti considero le sanzioni stabilite all'articolo 4 e relative alla falsità nelle comunicazioni. In particolare, eccessivo è il divario fra le due pene previste, cioè fra la reclusione fino a tre anni e la multa fino a lire tre milioni.

Più complesso è il discorso relativo all'articolo 5, ma abbiamo già convenuto di non entrare adesso nel merito del medesimo. Al momento, quindi, mi limito a preannunciare un atteggiamento che avremo comunque modo di esternare quando affronteremo il decreto-legge n. 506 la cui materia è connessa con quella dell'articolo in questione.

GUSTAVO MINERVINI. Desidero innanzitutto ricostruire brevemente la storia della proposta di legge n. 897 di cui sono primo firmatario e che risulta abbinata al disegno di legge già approvato dal Senato e che anch'io ritengo debba essere assunto quale testo base.

In data immediatamente successiva al « caso Ambrosiano », il ministro Andreatta presentò un disegno di legge avente ad oggetto il controllo delle partecipazioni bancarie. Ma il testo definitivo di quel provvedimento tardò ad essere pubblicato perché prima che si correggessero le bozze passò molto tempo. Quando finalmente fu pronto, il ministro Andreatta fu sostituito dal ministro Gorla, e quella legislatura si chiuse senza che l'iter del disegno di legge avesse inizio. Nella successiva legislatura — la IX — ed in data 23 novembre 1983, assieme ai colleghi Visco e Rodotà, firmai una proposta di legge che sostanzialmente riproduce il testo del disegno di legge Andreatta e la cui unica variante è costituita dall'esclusione delle imprese industriali. Soltanto il 16 gennaio 1984, ad un anno e mezzo

dalla proposta Andreatta, il ministro Goria ripresentò il disegno di legge al Senato, l'attuale provvedimento n. 3069.

Ho già detto che la differenza fra la nostra proposta di legge ed il provvedimento Andreatta è costituita dalla esclusione delle partecipazioni industriali non consentite dalla legge bancaria e la cui presenza, comunque, risultava ambigua anche in quel disegno di legge.

Il testo del provvedimento al nostro esame estende invece il controllo alle partecipazioni creditizie e finanziarie, con una formula che, a mio avviso, pecca o per eccesso o per difetto: se si vuol badare alla matrice creditizia non solo della società madre ma anche della società figlia, le società finanziarie risulterebbero escluse; se non si vuol far perno sulla natura creditizia della società madre, non si vede allora perché si debba far menzione solo delle società finanziarie. So bene che vi è una direttiva comunitaria — menzionata nell'intestazione stessa del disegno di legge — la quale si riferisce alle partecipazioni in società aventi oggetto creditizio e finanziario, ma il criterio non preclude l'estensione dell'area del consolidamento ad altre partecipazioni.

A differenza della nostra proposta di legge, che risultava costituita da due soli articoli, il testo di questo provvedimento è più articolato.

Vorrei fare a questo punto una seconda osservazione, cioè che, mentre si giustifica con pienezza il controllo da parte della Banca d'Italia per quanto riguarda le società figlie che abbiano un oggetto creditizio, tale controllo non si giustifica per quelle che hanno un oggetto finanziario. Vi è a nostro avviso nella scelta di questa formula, di far menzione delle società che hanno oggetto finanziario, una scelta precisa nel senso di allargare l'area del controllo della Banca di Italia alle società e agli enti aventi natura finanziaria e non solo creditizia. Esiste una terra di conquista, rappresentata dalle attività finanziarie, di cui a me pare che la Banca d'Italia persegue il controllo in concorrenza con la CONSOB, fino al punto che nel comma quinto del-

l'articolo 1 si dice che la Banca d'Italia può eseguire ispezioni presso le società figlie che abbiano oggetto finanziario, senza nemmeno usare quella formula che viceversa nell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 31 marzo 1975 era stata adottata a favore della Banca d'Italia, nel caso in cui a chiedere l'ispezione sia viceversa la CONSOB. A me pare che, per lo meno sotto il profilo che ho ora detto, la competenza per quanto riguarda il controllo dovrebbe essere restituita alla CONSOB.

Per quanto riguarda le sanzioni penali, effettivamente richiedere il contributo della Commissione giustizia potrebbe essere forse interessante. Vorrei notare che il comma secondo dell'articolo 3 in realtà costituisce la modifica di una sanzione pecuniaria generale della legge bancaria, non solo con riferimento al caso di specie. Senza dare nell'occhio, in realtà viene nuovamente presa in esame, se non erro, la sanzione di cui all'articolo 87 della legge bancaria, nel senso dell'elevazione delle cifre. Nulla di male in ciò. Si è detto che forse l'elevazione prevista è insufficiente, però richiamo l'attenzione sul fatto che non si tratta di una norma specificamente riferita alla materia di cui discutiamo, ma in realtà di una modifica dell'articolo 87 della legge bancaria.

Forse l'aumento, pur essendo opportuno, è addirittura insufficiente, però, bisogna considerare che non si tratta di sanzioni attinenti alla violazione degli obblighi di comunicazione relativi alla fattispecie presa in considerazione in questa sede, ma è tutte le fattispecie analoghe. L'articolo 87 della legge bancaria è d'altronde riprodotto nel nostro documento di lavoro e si evince facilmente che con la proposta modifica viene vigorosamente potenziato, anche se in maniera ancora insufficiente.

Ancora per quanto riguarda le sanzioni penali, l'articolo 4, dove si parla di falsità nelle comunicazioni, introduce una norma che segue lo schema di quella contenuta nell'articolo 2621 del codice civile per il falso nelle comunicazioni sociali, quella contenuta nell'articolo 5 ul-

timo comma della legge 7 giugno 1974, n. 216, modificata dalla recente legge numero 281 del 4 giugno 1985, con alcune varianti sulle quali varrà la pena di riflettere. In genere si è stabilito di applicare queste norme agli amministratori, ai sindaci, ai commissari straordinari, anche ai direttori generali, non ai direttori e ai dirigenti; invece nel disegno di legge al nostro esame si estende la norma anche ai direttori e ai dirigenti. Non vorrei esprimere un'opinione circa l'opportunità o meno di ciò, ma rilevare che si tratta di un salto notevole.

Per quanto riguarda l'entità delle sanzioni per la falsità nelle comunicazioni, si parla di reclusione fino a tre anni e di multa fino a lire 2 milioni. Veramente queste norme dovrebbero essere sintonizzate con quelle delle due leggi che ho indicato, cioè con l'articolo 2621 del codice civile e con l'articolo 5 della legge 7 giugno 1974 n. 216. Ad esempio, l'articolo 5 di tale legge parla di arresto fino a tre anni, mentre qui si parla di reclusione: proprio la stessa cosa non è; si tratta di due differenti forme di sanzione personale, sulle quali vale la pena di meditare.

Anticipo questa serie di osservazioni, alcune di carattere più generale, altre più particolari, ritenendo però necessaria una qualche puntualizzazione sull'argomento. Una scelta sarà comunque opportuna, anche per il coinvolgimento di tematiche più generali. Per avventura si potrebbe anche pensare di modificare non solo l'articolo 87 della legge bancaria, ma tutte le norme in materia di sanzioni pecuniarie e di sanzioni in genere contenute nella legge bancaria, come del resto è stato proposto attraverso un disegno di legge che è stato presentato nella precedente legislatura, approvato dal Senato, e perito immaturamente qui alla Camera per la fine della legislatura.

Si potrebbe anche pensare di riprendere in esame tale disegno di legge generale e approvarlo rapidamente. In ogni caso occorre rendersi pienamente conto che stiamo modificando una norma generale sanzionatoria della legge bancaria,

con una norma che spunta come un fungo in un disegno di legge che ha per oggetto una materia ben più ristretta.

PAOLO ENRICO MORO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dopo la relazione del collega Bianchi di Lavagna, che ringrazio (si è trattato di una relazione precisa e puntuale) e dopo l'intervento dei colleghi che mi hanno preceduto, mi pare di poter riscontrare un sostanziale accordo sulla filosofia del provvedimento. In sostanza c'è una generale convergenza dei colleghi in ordine a un'approvazione piuttosto rapida del provvedimento, fermo restando lo stralcio dell'articolo 5.

La serie di osservazioni squisitamente tecniche e di una certa complessità, com'è stato fatto rilevare, possono a mio avviso trovare maggiore approfondimento in sede di comitato ristretto.

Ritengo che sia doveroso sottolineare, da quando abbiamo concluso l'indagine conoscitiva sulla CONSOB che ha tenuto impegnata questa Commissione per parecchio tempo, un fatto positivo, vale a dire che lo svolgere indagini da parte della Commissione sui problemi di maggiore rilevanza contribuisce a creare un rapporto di collaborazione non soltanto fra alcuni componenti della Commissione, ma anche con i funzionari che di volta in volta vengono interpellati, in particolare funzionari della Banca d'Italia e della CONSOB.

« La giungla » oggetto dell'indagine conoscitiva viene di nuovo ripercorsa a tappe sempre più frequenti, con una serie di disposizioni che riguardano il Ministero del tesoro, ma anche quello delle finanze, come nel caso del provvedimento sui fondi immobiliari, alla cui discussione siamo attualmente impegnati.

Quella offerta dal provvedimento al nostro esame è una occasione ulteriore. Aderisco anch'io alla proposta formulata dagli altri colleghi nel senso di costituire rapidamente un Comitato ristretto, per integrare le norme del disegno di legge al nostro esame e per dar seguito ad uno dei dettati del documento approvato do-

po l'indagine conoscitiva; che è diventato un punto di riferimento di questa Commissione, per contribuire a quell'opera di trasparenza e di chiarezza alla quale abbiamo deciso di tendere.

Si tratta di un'ulteriore dimostrazione della validità del nostro modo di lavorare: tutti i provvedimenti che man mano vengono al nostro esame per iniziativa o del Governo o dei singoli deputati vengono inquadrati in questa serie di norme di comportamento che ci siamo dati.

Esprimo parere favorevole alla costituzione di un Comitato ristretto i cui lavori dovrebbero per altro risultare non lunghi essendo l'oggetto della materia da esaminare estremamente tecnico e ben individuato.

Concordo altresì sull'opportunità di una ulteriore riflessione in tema di norme sanzionatorie contenute nella legge bancaria.

RENATO ALPINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, premesso che anche il gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale è in linea di massima favorevole al testo del provvedimento in esame, non foss'altro per il rispetto delle direttive CEE, dichiaro di associarmi a quanto ha testé detto il collega Moro circa l'opportunità di esaminare in modo più approfondito gli aspetti più tecnici del provvedimento.

Accanto a questioni formali e di coordinamento — quali quelle derivanti, ad esempio, dallo stralcio dell'articolo 5 — ve ne sono altre di natura sostanziale. Al primo comma dell'articolo 1, ad esempio, è detto che la misura della partecipazione rilevante per la trasmissione delle situazioni e dei dati consolidati non potrà essere inferiore al 25 per cento, ma non è precisato che tale percentuale è riferita al capitale. Altro punto su cui è opportuno meditare è quello relativo alla verifica delle norme sanzionatorie: al terzo comma dell'articolo 3 è detto che le sanzioni per inottemperanza agli obblighi di comunicazione scattano allorchè la Banca d'Italia accerta ripetute inosservanze

ai medesimi. Appare invece evidente che la sanzione deve scattare alla prima inosservanza e non dopo « ripetute inosservanze ».

ANNA MARIA NUCCI MAURO. La materia oggetto del provvedimento al nostro esame è senz'altro complessa e la discussione che abbiamo fin qui svolto lo dimostra ampiamente. Ma tutto ciò che è stato detto finora ha alimentato in me non pochi dubbi e mi riferisco soprattutto agli interventi svolti dai colleghi Bellocchio e Minervini: in particolare, chiedere l'inasprimento delle sanzioni sia per quanto attiene alle comunicazioni sia per quanto attiene alla falsità delle comunicazioni stesse, pone il problema di una revisione generale della normativa bancaria. Ciò premesso, vorrei allora sollevare una mia perplessità relativa all'articolo 4 che ha ad oggetto, appunto, la falsità nelle comunicazioni: si dice che gli amministratori, i direttori, i dirigenti, i commissari straordinari, i liquidatori, i sindaci, i membri dei comitati di sorveglianza delle aziende e degli istituti di credito incorrono in sanzioni quando espongono fatti non rispondenti al vero o nascondono in tutto o in parte fatti rilevanti al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza. Ora, a parte il fatto che il riferimento ai direttori ed ai dirigenti imporrebbe forse una modifica della direttiva generale, a me sembrano del tutto scoordinate le sanzioni previste, dal momento che una cosa è prevedere la reclusione fino a tre anni e un'altra è prevedere la multa fino a 2 milioni di lire. Sono due sanzioni talmente diverse, tra loro che dovranno per forza essere riviste se non vogliamo sfiorare il ridicolo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

VINCENZO BIANCHI DI LAVAGNA, *Relatore*. A me pare di rilevare che nella discussione del provvedimento non siano

emerse obiezioni di carattere politico e che la volontà sostanziale sia quella di approvarlo con la massima celerità, naturalmente approfondendo taluni aspetti di carattere tecnico al fine di migliorare il provvedimento stesso. E su quest'ultima opportunità senz'altro concordo, anche perché corrisponde ad una esigenza che avevo già sottolineato in sede di relazione.

Rilevo altresì che non sono emerse difformità di valutazione circa i modi con i quali quegli interventi di perfezionamento potrebbero concretizzarsi. In particolare, desidero osservare che per quanto riguarda il limite del 25 per cento, la proposta di dargli una maggiore flessibilità tende a ripercorrere, sostanzialmente, la strada iniziata con la legislazione CONSOB, cioè quella di delineare un quadro di riferimento, una griglia che fissi gli indirizzi del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Sul discorso delle partecipazioni industriali, non vorrei che mi fosse sfuggito qualcosa. Mi era sembrato di cogliere due giudizi diversi fra i colleghi Bellocchio e Minervini (quest'ultimo tendeva ad escludere i controlli sulle società industriali): è un problema che affronteremo.

Nell'ascoltare il dibattito, mi è sembrato emergere un dubbio che al Senato era stato esplicitato e che non è stato esplicitato da me in questa sede: la preoccupazione che, regolamentando le partecipazioni, al fine di delimitare l'area del consolidamento, si finisse col dare legittimità a tutte le partecipazioni assunte da banche o da istituti, anche se al di fuori di vincoli statutari o di legge.

Questa precisazione che c'è nella proposta di legge Minervini ed altri, presentata dal ministro Andreatta, nella precedente legislatura, potrebbe essere recuperata: nessuno immagina che le situazioni rispetto alle quali sosteniamo che ci debba essere un consolidamento solo per questo debbano essere considerate consentite. Tale concetto potrà essere appositamente precisato nel comitato ristretto.

Sulle sanzioni mi sembra che siano emerse due esigenze. La prima, comune a tutti, concerne la necessità di un coordinamento delle sanzioni: lo stesso illecito tendenzialmente deve avere la stessa sanzione, salvo che vi siano delle ragioni oggettive che giustifichino sanzioni diverse per natura e quantità. Il collega Minervini poneva una esigenza più generale, il che denota ancora una volta la sua conoscenza del sistema.

L'osservazione del collega Minervini è interessante. In sostanza, c'è un inasprimento di sanzioni rispetto alla inottemperanza di un obbligo, ma siamo in un ambito di ordine generale: si tratta di capire se, accanto all'aumento della pena pecuniaria come inasprimento generale, non valga la pena di verificare se questo inadempimento meriti una sanzione specifica.

Invece, sulle sanzioni più tipicamente penali, è corretto quello che sostiene Minervini e che in parte avevo riassunto in sede di relazione. Ci sono norme simili nel codice civile e nella legge 7 giugno 1974, n. 216; occorre verificare se sia il caso di dettare un'unica norma per entrambe le fattispecie, se la norma debba essere diversa, per ragioni oggettive, o se invece il testo attuale sia il frutto di una disattenzione che sarebbe poco giustificata.

Un'altra questione sollevata dal collega Minervini rientra nel discorso dell'« impatto ambientale ». Mi riferisco al suo ragionamento circa un'eventuale competenza della CONSOB sul controllo delle società che svolgono attività finanziaria. Anche a questo proposito non sono in grado di esprimere un'opinione. Quando io parlavo di « impatto ambientale » intendevo riferirmi anche alle competenze dei soggetti, nel senso che non debbano esserci contraddizioni nell'ordinamento.

Credo che complessivamente si debba andare al Comitato ristretto, accelerando i tempi e tenendo presente che dal 15 novembre saremo impegnati pressoché totalmente dall'esame dei documenti di bilancio. Dobbiamo tenere presente l'obiettivo di un esame attento ma rapido perché

nessuno di noi vuole ritardare l'approvazione del provvedimento.

Mi chiedo se non valga la pena di assumere l'impegno di depositare, prima della riunione del Comitato ristretto, gli emendamenti più significativi, dando corpo alle osservazioni più generali formulate nel corso di questa seduta. Credo che ciò ci consentirebbe di accelerare i lavori.

Ringrazio tutti coloro che sono intervenuti nel dibattito per il contributo che hanno dato. Credo che in sede di Comitato ristretto potremo mettere a punto una legge importante.

CARLO FRACANZANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ringrazio il relatore per la sua illustrazione così seria e approfondita e i colleghi per il contributo che hanno dato e che è indubbiamente proficuo per una puntualizzazione dei problemi. Mi pare che nella sostanza il provvedimento trovi consensi unanimi sia dal punto di vista dell'importanza, sia in ordine alla validità della normativa proposta. Sono stati avanzati per altro suggerimenti di affinamento sui quali il Governo si riserva di pronunciarsi in sede di Comitato ristretto.

Vorrei dire subito che su due questioni, che mi pare abbiano particolare rilevanza, il Governo è disponibile a perfezionamenti.

Già a nome del Governo avevo espresso un orientamento favorevole, nell'altro ramo del Parlamento, relativamente alla estensione del controllo sulle attività creditizie anche per quanto concerne le partecipazioni nelle fiduciarie. Poi, in quella sede prevalse un diverso orientamento, ma evidentemente il Governo è più che disponibile, se questa Commissione ritiene di adottare una soluzione di questo tipo, a dare il proprio consenso alla medesima.

Di particolare importanza è la questione relativa alle sanzioni penali, che al suo interno contiene uno spettro ampio di problemi specifici. Anche su questo ar-

gomento indubbiamente gli affinamenti sono possibili, anzi, ad avviso del Governo, opportuni.

A questo proposito è stata avanzata anche l'ipotesi di una chiamata in causa per competenza della Commissione giustizia. Il Governo non ha pregiudiziali per un allargamento di esame anche alla competenza di questa Commissione, però, in relazione ai tempi che tutti ci siamo dati e che vogliamo siano particolarmente stringenti, vi chiedo se non sia il caso di rinviare una tale decisione circa il coinvolgimento di tale Commissione a quando il Comitato ristretto avrà deliberato la questione al suo interno. Infatti, se alcune soluzioni adeguate potranno essere già convenute all'interno del Comitato ristretto di questa Commissione, potrebbe considerarsi superflua la chiamata in causa della Commissione giustizia, per i ritardi che indubbiamente ciò comporterebbe.

Concludo il mio intervento trattando il problema dei tempi e quindi delle procedure: mi dichiaro ovviamente d'accordo sulla proposta nomina di un Comitato ristretto e sulla specificazione che a questo proposito ha fatto il relatore, circa l'opportunità di far precedere l'inizio dei lavori di tale Comitato dalla presentazione di emendamenti, questo non soltanto per incidere positivamente nei tempi, ma per dare un ordine ai nostri lavori. Credo che in termini di razionalità la proposta sia quanto mai valida.

Infine, per ritornare sul problema relativo al contenuto normativo dell'articolo 5 del provvedimento di legge e riguardante, in particolare, la « Monte Titoli S.p.A. » mi chiedo se già nella seduta odierna (dato che sullo stralcio di questa parte la Commissione si è dichiarata favorevole) non sia possibile conoscere da parte delle varie forze politiche gli orientamenti di massima sull'articolato e le eventuali proposte emendative.

Ciò consentirebbe un esame al tempo stesso rapido e proficuo della materia, in specie tenendo anche conto che presto dovremo affrontare la trattazione del di-



segno di legge di conversione del decreto-legge n. 506 che il Governo ha adottato su materia omogenea.

PRESIDENTE. Ritengo che in seno all'ufficio di presidenza potremo discutere sui tempi e sui modi di esame di questo provvedimento di legge nonché sulla proposta testé formulata dal sottosegretario di Stato onorevole Fracanzani, anche se debbo osservare che, almeno formalmente, l'esame di un disegno di legge di conversione di un decreto-legge, che deve essere fatto dalla Commissione in sede referente, non consente abbinamenti con progetti assegnati in sede legislativa.

Quanto all'invito che l'onorevole Fracanzani ha rivolto ai colleghi per una rapida predisposizione e formalizzazione di eventuali emendamenti, ritengo che, senza precisare alcun termine per la loro presentazione, i Commissari aderiranno senz'altro a questo invito. Ciò, d'altra parte, permetterà un lavoro proficuo e più snello da parte del Comitato ristretto.

Infine, anche per quanto concerne la opportunità o meno che dell'esame dei progetti di legge abbinati sia chiamata ad occuparsi anche la IV Commissione giustizia, mi auguro che l'onorevole Miner vini non abbia nulla in contrario a rinviare le decisioni in materia. D'altra parte sul provvedimento è già previsto che la Commissione giustizia possa avvalersi della facoltà di esprimere un parere.

GUSTAVO MINERVINI. Concordo senz'altro sull'ultima considerazione formulata dal presidente; desidero fare presente che sarebbe del tutto prematuro predisporre eventuali emendamenti al progetto di legge finché non si sia almeno stabilita quale sarà la portata e il peso del provvedimento di legge nel nostro ordinamento.

Riterrei utile, inoltre, dato che il provvedimento di legge non potrà essere discusso ed esaminato se non con l'ausilio di esperti della Banca d'Italia, che si riflettesse sulla possibilità di procedere quanto prima a convocare tali esperti per una loro audizione.

PRESIDENTE. Anche di questo penso che potremo occuparci in sede di Comitato ristretto.

Propongo la costituzione di un Comitato ristretto, che mi riservo di nominare per i provvedimenti nn. 3069-ter, 897 e 3069-bis.

Pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

**Discussione del disegno di legge: Partecipazione italiana alla VII ricostituzione delle risorse dell'Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA) e alla Special Facility per il Sub-Sahara in ambito IDA (3053).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Partecipazione italiana alla VII ricostituzione delle risorse dell'Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA) e alla Special Facility per il Sub-Sahara in ambito IDA ».

L'onorevole Rosini ha facoltà di svolgere la relazione.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
PAOLO ENRICO MORO

GIACOMO ROSINI, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge che oggi stiamo esaminando si collega ad una politica che il nostro paese persegue da alcuni decenni, operando all'interno di organismi internazionali preposti allo sviluppo dei paesi economicamente arretrati.

Nell'arco della presente legislatura questa Commissione ha già avuto occasione di confermare tale politica provvedendo ad approvare progetti di legge che autorizzavano il Governo italiano ad erogare i fondi necessari alla ricapitalizzazione di alcuni organismi in proporzione alla quota di partecipazione via via definita nel tempo.

Sulla opportunità che tale linea politica debba oggi qui essere confermata, non penso che al relatore competa di spendere alcuna valutazione o considerazione giacché il noto provvedimento — che nella presente legislatura il Parlamento ha varato in favore dei paesi in via di sviluppo — di per sé renderebbe ogni argomentare « ovvio » e come tale non meritevole di alcun apprezzamento.

Mi limiterò, pertanto, a ricordare che il disegno di legge n. 3053, presentato dal Governo al Parlamento in data 18 luglio 1985, concerne una filiazione della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, costituita nel 1960 allo scopo di erogare prestiti, a particolari condizioni di favore, ai paesi economicamente più arretrati.

L'Associazione internazionale per lo sviluppo necessita oggi di un processo di ricapitalizzazione poiché ancora non è consolidato il processo ciclico dei rientri e perché, a parità di impegno, maggiori sono ormai le risorse finanziarie necessarie a sostenere una linea di intervento quale a suo tempo fu avviata.

Il contributo che l'Italia dovrà annualmente versare nel triennio 1985-1987 (tale essendo l'arco di tempo di competenza della VII ricostituzione) non sarà comunque proporzionalmente crescente rispetto alle precedenti sei ricostituzioni e ciò perché già nella trattativa per la sesta ricapitalizzazione gli Stati Uniti d'America hanno maturato un atteggiamento che si è progressivamente consolidato, confermando (come dimostrano anche le conclusioni del recente appuntamento internazionale di Seul) un orientamento in favore di una cooperazione bilaterale rispetto a quella multilaterale.

L'onere di 611.736.580.000 lire che l'Italia verserà nel prossimo triennio risulterà così inferiore del 25 per cento rispetto a quanto era necessario e a quanto il nostro paese era pronto a fare.

Le conseguenze di un simile stato di cose sono facilmente immaginabili, così come lo sono gli effetti sui progetti in fase di realizzazione, a seguito dei finanziamenti concessi dall'Associazione inter-

nazionale per lo sviluppo. Conseguenze che si sarebbero già manifestate nel corso del 1984 se di fronte al disimpegno americano i paesi maggiormente industrializzati non si fossero assunti l'intero onere riferibile allo scorso anno.

È appunto per fronteggiare al meglio una situazione che rischia di aggravare — se è possibile — le condizioni dei più poveri fra i paesi del terzo mondo, che in seno alla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo è maturata la iniziativa per la costituzione di uno strumento finanziario a carattere eccezionale, denominato *Special Facility* per il Sub-Sahara con una quota di partecipazione per i paesi aderenti di circa un miliardo di dollari USA per il triennio 1985-87.

La quota di partecipazione dell'Italia, in questo fondo, è stata determinata in complessivi 300 miliardi di lire per il triennio sopra ricordato.

Sono quindi 911 i miliardi che complessivamente il nostro Governo dovrà erogare, frazionandoli per ogni anno di competenza a fronte dei quali è bene ricordare che non vi sarà solo la riconoscenza dei paesi beneficiari di tali finanziamenti, ma anche la possibilità per le imprese italiane di continuare a prendere parte alle gare di aggiudicazione delle commesse collegate ai due strumenti finanziari internazionali.

Passando all'esame dell'articolato che compone il disegno di legge, ricordo brevemente che l'articolo 1 determina e autorizza l'ammontare del contributo italiano alla ricostituzione del fondo che consentirà alla Associazione internazionale per lo sviluppo di continuare la propria opera, che l'articolo 2 concerne lo stanziamento a favore della *Special Facility* e che con gli articoli 3 e 4 si stabiliscono le modalità di erogazione dei fondi e le necessarie norme di copertura.

Per quanto mi concerne, in chiusura di relazione, desidero raccomandare alla Commissione una tempestiva approvazione del disegno di legge n. 3053, nel testo presentato dal Governo o con gli emendamenti che la Commissione stessa ritenesse

opportuno introdurre. Il relatore non ritiene comunque, per parte sua, di formulare alcun emendamento.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

**NEIDE MARIA UMIDI SALA.** Preannuncio il voto favorevole del gruppo comunista al disegno di legge in esame sostanzialmente condividendo l'azione dell'Associazione internazionale per lo sviluppo a favore dei paesi economicamente più arretrati.

Abbiamo già avuto modo, in altre occasioni, di sottolineare come il problema dello sviluppo delle economie dei paesi poveri riguardi l'intera comunità internazionale, da qui il valore della cooperazione internazionale, l'importanza degli organismi internazionali che regolano gli interventi ed il ruolo che ogni paese industrializzato può e deve svolgere per determinare le politiche di intervento.

Da tempo assistiamo a scontri anche duri nelle assise ufficiali e all'interno degli organismi dirigenti delle varie organizzazioni, scontri che mettono in luce profonde divergenze — ricordate anche dal relatore — fra gli stessi paesi industrializzati: non ultimo caso è quello a cui stiamo assistendo in questi giorni e riguarda l'assemblea annuale del Fondo monetario internazionale che si sta svolgendo a Seul. I temi in discussione sono, come noto, di importanza eccezionale: riguardano l'esplosivo problema dell'indebitamento dei paesi del Terzo Mondo, la loro possibilità di accesso ai prestiti, la decisione di un possibile aumento delle risorse destinate ai finanziamenti, il ruolo stesso del Fondo monetario internazionale e della Banca mondiale. Anche in questa assise si sta verificando una divergenza assai netta che contrappone la politica di alcuni paesi — fra cui l'Italia — a quella definita « intransigente » degli Stati Uniti.

Non voglio entrare nel merito di queste considerazioni, ma non posso non ricordare all'onorevole sottosegretario — che in Commissione ha seguito tutti gli aumenti di capitale stanziati a favore dei

vari organismi — gli impegni che egli aveva assunto in passate occasioni — sempre su sollecitazione del gruppo comunista a cui si sono poi associati gli altri gruppi —: promuovere un incontro con il Governo per approfondire il quadro degli organismi internazionali nei quali l'Italia è presente, chiarire l'esposizione del nostro paese per ognuno di essi, i programmi che tali organismi hanno per il futuro e soprattutto qual è la posizione delle nostre rappresentanze nel dibattito interno a tali organismi.

Certamente, l'appuntamento dell'Assemblea del Fondo monetario internazionale per la delicatezza e l'importanza che riveste, avrebbe dovuto suggerire l'opportunità di promuovere un incontro a livello parlamentare. E voglio ricordare che il presidente del gruppo comunista, onorevole Napolitano, ha inviato, il giorno 26 settembre, una lettera ai presidenti delle Commissioni Bilancio ed Esteri della Camera sollecitando tale tipo di incontro, ma finora questo non ha avuto luogo.

Riconfermando quindi il voto favorevole del gruppo comunista sul disegno di legge in esame, torno a ribadire l'opportunità di confronto, anche se *a posteriori*, insistendo perché esso coinvolga la Commissione Finanze e Tesoro della Camera.

**VINCENZO VISCO.** Indubbiamente, il disegno di legge al nostro esame è uno di quelli a cui è difficile negare un assenso, ma aggiungo che la questione che ne costituisce l'oggetto è anche una di quelle sulle quali, forse, il Parlamento dovrebbe avere la possibilità di entrare più nel merito, e ciò sarebbe possibile se il Governo gli fornisse maggiori elementi di informazione.

Anche con questo disegno di legge, invece, ci limitiamo a rifinanziare sistematicamente stanziamenti precedentemente stabiliti, senza una giustificazione adeguata del perché. Avrei gradito, ad esempio, una qualche valutazione sui motivi e sulle implicazioni dell'atteggiamento degli Stati Uniti, che risulta essere diverso da quello di altri paesi. Qui ci si limita invece a prendere atto del fatto che men-

tre gli Stati Uniti desiderano trattative ed accordi bilaterali, gli altri paesi ritengono opportuno continuare con un sistema di accordi multilaterali, e non si chiarisce qual è la sostanza del disaccordo.

Sarebbe stato altresì interessante conoscere il modo in cui vengono utilizzati i fondi che si richiede di stanziare, anche in considerazione del fatto che non sono affatto esigui e che sono indirizzati ai paesi più poveri del mondo. In definitiva, prendiamo a scatola chiusa una proposta di finanziamento, e ciò non può non destare perplessità anche se a favore di un organismo internazionale senz'altro di grande importanza ma sulla partecipazione al quale non è scritto da nessuna parte che si debba continuare dopo oltre venticinque anni.

Probabilmente, tutte le riserve che ho finora espresso, derivano da una mia disinformazione o comunque dal fatto che non conosco bene il modo di funzionare di questi organismi internazionali. Ritengo che il Governo, nel presentare il disegno di legge, avrebbe in ogni caso dovuto compiere un maggiore sforzo per chiarirne meglio il significato e l'importanza. Dovrebbe comunque venir meno l'idea, da parte dell'Esecutivo, che per provvedimenti come questo non possono nascere perplessità perché è ormai abitudine considerarli atti automatici, atti dovuti sul cui rinnovo tutti concordano. Se questa è la prassi desidererei una inversione di tendenza immediata.

ANNA MARIA NUCCI MAURO. Signor Presidente, molto opportunamente il relatore ha messo in evidenza che la nostra partecipazione all'IDA in linea generale e particolarmente la nostra partecipazione alla costituzione della *Special Facility* del Sub-Sahara sono in linea con l'orientamento di estrema apertura assunto dall'Italia per portare aiuti ai paesi in via di sviluppo. Il fatto poi che la *Special Facility* venga costituita con l'indirizzo specifico di portare aiuti alle zone del Sub-Sahara è importante. Il relatore comunque ha sottolineato che la nostra partecipazione reca anche benefici alle imprese italiane. Cer-

tamente, non sarebbe male, ai fini di una conoscenza del modo di funzionamento e di organizzazione di tutti questi organismi internazionali, avere un incontro con il ministro del tesoro. Quando si parla di cooperazione, tutti certamente siamo portati alla solidarietà e all'aiuto, ma forse conoscere più a fondo le ragioni che ci fanno preferire la cooperazione multilaterale a quella bilaterale sarebbe importante, fermo restando il concetto che da parte dei paesi industrializzati è sempre giusto sottolineare il corretto funzionamento degli aiuti allo sviluppo, quando si tende alla cooperazione, indipendentemente dal metodo che viene prescelto.

RENATO ALPINI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, anche il gruppo del MSI-destra nazionale è senz'altro favorevole a quest'intervento, perché non si tratta di un intervento di carattere non produttivo, ma idoneo a riportare possibilmente nei paesi sottosviluppati un certo benessere. Debbo però fare alcune considerazioni che già hanno svolto alcuni colleghi.

È necessario che, quando approviamo una partecipazione di mille miliardi, sia pure ripartita in rate annuali, ci venga almeno fornita cognizione di ciò che è avvenuto in passato. È stato proposto che vi sia un incontro col ministro. Sono perfettamente d'accordo rispetto a tali proposte, ma lamento che nella relazione allegata non vi siano elementi che evidenzino il beneficio che hanno i nostri imprenditori dall'essere inseriti nei lavori eseguiti tramite il fondo che viene erogato a questo o a quello Stato. Sarebbe veramente delittuoso che oltre a dare un contributo, non abbiamo almeno un interesse di carattere economico dal punto di vista della produttività delle forniture a questi paesi. Mi aspettavo che nel provvedimento vi fosse un consuntivo circa la quota del contributo che viene riciclata nell'interesse della nostra economia.

Concludo affermando che siamo perfettamente d'accordo nell'approvare la contribuzione al fondo ma, stante anche quanto ci ha riferito in occasione del

viaggio della Commissione il Fondo monetario, credo che sia importante e necessario da parte del Governo erogare sì, ma di conoscere in linea di massima gli investimenti che con tali fondi vengono effettuati. Gradiremmo avere un consuntivo e possibilmente un preventivo da parte delle organizzazioni internazionali competenti circa i criteri e le priorità di ripartizione dei fondi. Credo che sia un diritto-dovere da parte nostra di essere a conoscenza della utilizzazione concreta dei fondi, con particolare riferimento a quelli che interessano la nostra economia, che certamente attraversa una congiuntura non certo brillante, ma disastrosa. Noi vogliamo fare del bene; la solidarietà umana deve esserci e con iniziative di questo tipo, del resto, ci riportiamo alle nostre tradizioni storiche, per cui non possiamo esimerci dall'intervenire, ma almeno occorre avere un quadro esatto di come vengono spesi i fondi che vengono erogati e occorre sapere se vi è un contributo per la nostra economia, per i nostri imprenditori. Credo che questa Commissione abbia il diritto di valutare, come vengono impiegati i fondi, che attribuiamo indubbiamente a una organizzazione internazionale con un notevole sacrificio da parte del contribuente.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

GIACOMO ROSINI, *Relatore*. Signor Presidente, mi limito a raccogliere un'osservazione emersa in tutti gli interventi per riproporre come sollecitazione al Governo perché ci sia, in una data da concordare, un incontro-dibattito con la nostra Commissione su questo e su altri organismi internazionali che ricevono cospicui finanziamenti dal nostro paese. Tale esame dovrebbe riguardare complessivamente non solo l'entità dei ritorni come commesse, ma anche il funzionamento degli istituti stessi. Occorre in altri termini sapere se si realizza questo ritorno o se invece tali finanziamenti, per una motivazione o per l'altra sono a fondo perduto.

CARLO FRACANZANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Mi pare che non sono state formulate delle osservazioni specifiche, sul provvedimento all'esame, quanto piuttosto sono state sollevate delle tematiche di ordine generale.

Sostanzialmente sono state sollevate due questioni, una di carattere specifico e una di carattere globale. La prima questione di carattere specifico, riguarda la preferenza per la concessione di aiuti a carattere multilaterale, invece che a carattere bilaterale. Evidentemente, per quello che dirò dopo in ordine alla posizione generale del Governo su questa materia, non posso qui fare un discorso esaustivo. Debbo dire però che provvedimenti come quelli che abbiamo oggi al nostro esame rientrano chiaramente nel filone a carattere multilaterale e rappresentano gli interventi su cui dovremo concentrare maggiormente l'attenzione rispetto ad interventi di carattere bilaterale. Anche questi ultimi hanno certamente un significato, ma debbono essere riequilibrati da questi provvedimenti di carattere multilaterale. Sappiamo che i paesi in via di sviluppo insistono molto per aiuti di tipo multilaterale attraverso gli organismi internazionali, perché i condizionamenti di vario tipo che possono intervenire attraverso gli aiuti bilaterali a volte assumono caratteristiche molto pesanti in termini economici e politici; addirittura in alcuni casi si tratta di aiuti che sono contrabbandati come tali, ma in realtà rappresentano forniture di armi.

Quindi, pur ricordando l'importanza degli aiuti a carattere bilaterale (e che devono avere caratteristiche che corrispondano, nella sostanza, al termine di veri aiuti e rappresentino quindi un contributo allo sviluppo di questi paesi, senza condizionamenti che possano limitare la sovranità degli stessi) si deve sottolineare la fondamentale portata degli aiuti multilaterali.

Indubbiamente, anche questi ultimi aiuti debbono essere valutati in termini selettivi cercando di verificare quale produttività abbia l'azione degli organismi che si occupano di ciò.

Per quanto concerne l'IDA, una filiazione della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, devo dire che essa è stata unanimemente riconosciuta come uno degli organismi che dà maggiori garanzie in termini politici e in termini economico-finanziari.

Per quanto riguarda la seconda questione e cioè quella relativa ad una ampia relazione del Governo su tutta questa tematica, vorrei dire che la Commissione dovrà scegliere, a mio avviso, fra due strade. La prima può essere quella di procedere ad un'audizione (del tipo di quella suggerita dalla collega Umidi riferendosi ad una lettera dell'onorevole Napolitano), una audizione sul tema del Fondo monetario e che, pertanto, riguarderebbe, per il merito, la competenza sia della Commissione esteri sia della Commissione bilancio della Camera. Ma se la scelta deve essere quella di due o più Commissioni congiunte, riterrei allora più opportuna una comunicazione del Ministro del tesoro. Concordare i tempi e le modalità per una audizione del genere, comporterebbe, ovviamente, la necessità di contemperare le esigenze di tre Commissioni diverse.

La seconda strada percorribile da questa Commissione potrebbe essere quella già seguita al Senato; desidero ricordare, a tale proposito, che sulla materia in oggetto ho avuto modo di riferire davanti alla III Commissione permanente di quel ramo del Parlamento. Questa strada, infatti, permetterebbe delle precise puntualizzazioni sulla nostra presenza (in termini di aiuti e cooperazione) in seno agli organismi multilaterali. In questo caso sarei senz'altro disponibile alla fissazione di una seduta *ad hoc* in cui potrò riferire ampiamente, sull'argomento in oggetto, davanti a questa Commissione.

Tuttavia, prima di concludere, desidererei sottolineare alla Commissione che non dobbiamo assolutamente dimenticare la finalità primaria del provvedimento in esame, e cioè una serie di aiuti per lo sviluppo dei paesi del Terzo mondo e che il problema degli effetti di « ritorno », anche se importante, dovrà essere e ri-

manere questione secondaria; diversamente, ricadremmo in un discorso sulle misure volte a sostenere la nostra attività produttiva e non, appunto, quella dei paesi emergenti.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla settima ricostituzione delle risorse dell'Associazione internazionale per lo sviluppo (*International development association* - IDA) della quale l'Italia fa parte in virtù della legge 12 agosto 1962, n. 1478, che ha approvato e reso esecutivo lo statuto dell'Associazione.

Ai fini previsti dal precedente comma è stabilito un contributo di lire 611.736.580.000, da versare in tre rate annuali, di uguale importo, a partire dal 1985.

(È approvato).

ART. 2.

È autorizzata altresì la partecipazione dell'Italia alla *Special Facility* per il Sub-Sahara in ambito IDA, con un contributo di lire 300.000.000.000, da versare in tre rate annuali, di uguale importo, a partire dal 1985.

(È approvato).

ART. 3.

Le somme di cui ai precedenti articoli saranno versate su un apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la Tesoreria centrale, intestato alla Direzione generale del tesoro e denominato « Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali », dal quale saranno

prelevate per provvedere alla erogazione dei contributi autorizzati dalla presente legge.

(È approvato).

#### ART. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, complessivamente pari a lire 912 miliardi, ripartito in lire 304 miliardi per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1985, all'uopo parzialmente utilizzando la voce « Partecipazione a fondi e banche nazionali e internazionali ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

GUIDO POLLICE. A nome del gruppo di democrazia proletaria, debbo purtroppo dichiarare che voterò contro il disegno di legge n. 3053.

Infatti, pur rendendomi conto delle considerazioni e delle motivazioni di carattere umanitario che — come ha avuto modo di rilevare l'onorevole Rosini nel corso della sua relazione — stanno alla base di questo provvedimento, ritengo che ancora una volta si sia dimostrata, in questa materia, la volontà di procedere con la tipica « politica del carciofo ».

Non riesco, inoltre, a comprendere come si possa inserire questo provvedimento di legge nel contesto di quegli interventi che l'Italia dovrebbe predisporre per affrontare adeguatamente il grave problema della fame nel mondo.

È in base a queste considerazioni che, come ho poc'anzi preannunciato, voterò contro il disegno di legge in oggetto.

NEIDE MARIA UMIDI SALA. Intervengo brevemente per ribadire il voto fa-

vorevole del gruppo comunista e soprattutto per fare alcune osservazioni in merito al pensiero espresso dal sottosegretario.

Non ritengo che delle due ipotesi formulate l'una escluda l'altra. Come ho avuto modo di dire nell'intervento precedente, gli incontri da noi sollecitati sono volti ad acquisire un quadro complessivo della posizione italiana in questi organismi internazionali, del consuntivo della loro attività e dei loro programmi. D'altra parte, esiste sicuramente l'esigenza (già presente, per altro, in passato e se vogliamo ancor prima dell'assemblea annuale del Fondo monetario internazionale) di discutere sul ruolo che il nostro paese ha assunto anche precedentemente. Ricordo che due anni fa il ministro Gorla aveva già fornito il testo dell'intervento svolto nella riunione di quel Fondo; ciò dimostra che esiste l'esigenza di un confronto con il ministro del tesoro sulla posizione dell'Italia all'interno di questa organizzazione, che è sicuramente fra le più importanti, se non la più importante, a livello internazionale.

CARLO FRACANZANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Per la parte di mia competenza, quella relativa al ruolo dell'Italia negli organismi multilaterali, dichiaro la mia disponibilità a concordare fin da ora una data per riferire in ordine al tema sopra indicato.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Partecipazione italiana alla VII ricostituzione delle risorse dell'Associazione internazionale per lo svi-

IX LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 OTTOBRE 1985

luppo (IDA) e alla *Special Facility* per il Sub-Sahara in ambito IDA » (3053):

Presenti e votanti . . . .	25
Maggioranza . . . . .	13
Voti favorevoli . . . . .	24
Voti contrari . . . . .	1

(La Commissione approva).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Alpini, Bellocchio, Bianchi di Lavagna, Brina, Bruzzani, Colucci, Da Mommio, Dar-

dini, Degennaro, Merolli, Minervini, Moro, Nucci Mauro, Parigi, Patria, Pierino, Piro, Pollice, Rosini, Rubinacci, Ruffolo, Serrentino, Umidi Sala, Usellini e Visco.

**La seduta termina alle 12,10.**

---

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. TEODOSIO ZOTTA*

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO